



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E
COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'

Prot. 209
Del

29 GEN. 2004

Alla Federazione nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 ROMA

Al Consiglio nazionale
dell'Ordine degli Psicologi
Via G.B. Vico, 29
00196 ROMA

OGGETTO: D.M. 11.12.1998, n. 509. Valore giuridico dei diplomi rilasciati dagli istituti abilitati ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. Chiarimenti.

Si fa riferimento ai quesiti posti da alcuni ordini provinciali della Federazione in indirizzo in merito al valore giuridico da attribuire ai diplomi conseguiti in esito ai corsi attivati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 56 del 1989 e del regolamento adottato con D.M. n. 509 del 1998.

Come è noto, secondo la previsione dell'art. 3, comma 1, della predetta legge, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisire mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti.

Alla richiamata norma legislativa ha fatto seguito il regolamento adottato con D.M. n. 509 del 1998 recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, che all'art. 12 prevede che il diploma finale ha valore legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Dall'esame delle predette disposizioni appare certo che i diplomi in questione danno diritto all'iscrizione dei titolari negli appositi elenchi degli psicoterapeuti, al fine dell'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Si evidenzia inoltre che in materia è successivamente intervenuto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, che prevede espressamente che i titoli di specializzazione in psicoterapia sono equipollenti, ai sensi degli artt. 3 (e 35) della legge n. 56 del 1989, ai diplomi rilasciati dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria.

La norma - della quale sono certamente destinatari, oltre che i beneficiari dei riferiti articoli della legge n. 56 del 1989, anche i titolari dei diplomi rilasciati dagli istituti di specializzazione in psicoterapia riconosciuti ai sensi del D.M. n. 509 del 1998 - prevede inoltre che i predetti titoli di specializzazione sono validi anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina in psicoterapia.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Si esprime altresì l'avviso che – attesa la riferita equipollenza tra le due tipologie di diplomi derivante dalla previsione del doppio canale di formazione in psicoterapia, sancito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 56 del 1989 – anche i titoli di specializzazione conseguiti presso istituti non universitari di psicoterapia riconosciuti ai sensi delle norme vigenti diano diritto alla annotazione negli albi professionali della dizione “specialista in psicoterapia”.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonello Masia)